

# NOVITA' LEGISLATIVE

## Gennaio 2021

### sommario

1. Lotteria degli scontrini: rinvio	pag 2
2. Esonero contributivo per autonomi e professionisti	pag. 2
3. Sistema Tessera Sanitaria: dal 2021 invio mensile	pag. 3
4. Adeguamento registratori di cassa per Tessera Sanitaria: proroga	pag. 4
5. Proroghe bonus casa (detrazione 65% e 50%)	pag. 4
6. Bonus facciate (detrazione 90%)	pag. 4
7. Bonus idrico	pag. 5
8. Superbonus 110%	pag. 5
9. Bonus aree verdi e giardini	pag. 6
10. Bonus mobili e grandi elettrodomestici	pag. 6
11. ISCRO (Indennità per professionisti iscritti gestione separata)	pag. 6
12. Rivalutazione terreni e partecipazioni	pag. 7
13. Esterometro e fatture da e verso l'estero	pag. 8
14. Fatturazione elettronica: nuove specifiche tecniche	pag. 8
15. Interessi legali: 0,01% dal 01.01.2021	pag. 9
16. Imposta di bollo e fatture elettroniche: solidarietà passiva	pag.10
17. Imposta di bollo e fatture elettroniche: nuove scadenze	pag.10
18. Limite all'utilizzo del contante	pag.11
19. Perdite 2020 societarie: rinvio copertura	pag.11
20. Detrazioni spese veterinarie	pag.12
21. Bonus bebè	pag.12
22. Bonus asili nido	pag.13
23. Iva 10% su cibo per asporto o per consegna a domicilio	pag.13
24. Credito d'imposta beni strumentali.	pag.13
25. Operatori sanitari e fatturazione elettronica	pag.15
26. Locazioni brevi: limite quattro appartamenti	pag.15
27. Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro	pag.15

## **1 LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: RINVIO**

Il Decreto Legge n.183 del 31 dicembre 2020 (cosiddetto decreto “milleproroghe”) ha rinviato l’entrata in vigore della lotteria degli scontrini.

Il debutto, precedentemente fissato al 1° gennaio 2021, sarà invece stabilito da un provvedimento di Dogane ed Entrate da adottare entro il 1° febbraio 2021.

## **2 ESONERO CONTRIBUTIVO PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI**

La Legge di Bilancio 2021 prevede, per il 2021, un esonero contributivo per i lavoratori autonomi e i professionisti (ordinistici e non) più colpiti dalla pandemia Covid-19.

A tal fine viene istituito un Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria di mille milioni di euro per l’anno 2021; tale importo costituisce il limite di spesa destinata a finanziare l’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali dovuti: 1) dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps; 2) dai professionisti iscritti alle casse private.

I requisiti per accedere all’esonero sono:

- aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50 mila euro;
- aver avuto un calo di fatturato nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019.

I criteri e le modalità attuative per la concessione dell’esonero saranno definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Inail.

### 3 SISTEMA TESSERA SANITARIA: DAL 2021 INVIO MENSILE

Per rendere la dichiarazione precompilata del modello 730 più precisa e completa è stata ampliata nel corso degli anni la platea dei soggetti tenuti a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2019, oltre ai soggetti obbligati previsti dal Decreto Legislativo n.175/2014 e dal decreto Mef del 1° settembre 2016 (medici, odontoiatri, farmacie, parafarmacie, psicologi, infermieri ed ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici, veterinari) sono stati obbligati ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria le spese sostenute da parte dei contribuenti persone fisiche, anche i seguenti soggetti: igienisti dentali; fisioterapisti; logopedisti; biologi; dietisti; podologi; gli iscritti negli albi di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; gli iscritti nell'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapeuta occupazionale, educatore professionale, assistente sanitario.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata dal singolo professionista attraverso l'iscrizione al sito [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it).

In alternativa il professionista può delegare un soggetto terzo per l'invio dei dati, ad esempio una associazione di categoria o un commercialista.

Per le spese sanitarie sostenute nel 2020 la scadenza entro la quale occorre effettuare la trasmissione telematica dei dati è fissata al 31 gennaio 2021.

Per le spese sanitarie sostenute nel 2021 l'articolo 7 del Decreto Mef del 19 ottobre 2020 ha disposto che la trasmissione dei dati deve essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Si passa dunque da un adempimento annuale ad uno mensile.

Inoltre, il medesimo Decreto Mef ha modificato il tracciato del Sistema Tessera Sanitaria ai fini della trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie aumentando il numero di informazioni da fornire.

Di conseguenza bisogna indicare: il tipo di documento fiscale rilasciato, l'aliquota iva o, in caso di operazione esente, la natura iva dell'operazione, l'indicazione dell'eventuale opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.

In caso di esercizio di tale diritto, i dati sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria senza indicazione del codice fiscale dell'assistito.

Altra informazione da comunicare riguarda la modalità di pagamento delle spese: la detrazione viene infatti riconosciuta solo se l'onere è stato sostenuto con modalità tracciabile.

Tale prescrizione vale anche per le spese del 2020 da comunicare entro il 31 gennaio 2021.

Solamente per le spese di acquisto di medicinali, dispositivi medici o prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN per fruire della detrazione non è necessario avere sostenuto il relativo costo con strumenti tracciabili.

#### **4 ADEGUAMENTO REG. DI CASSA PER TESSERA SANITARIA: PROROGA**

In tema di Sistema Tessera Sanitaria si segnala come il Decreto Legge n.183 del 31 dicembre 2020 (decreto "milleproroghe") posticipa di un anno, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, il termine per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria.

#### **5 PROROGHE BONUS CASA (DETRAZIONE 65% e 50%)**

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021, la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (65%) e di ristrutturazione edilizia (50%) .

#### **6 BONUS FACCIATE (DETRAZIONE 90%)**

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 31.12.2021 la detrazione dall'imposta lorda pari al 90% (da recuperare in dieci anni) delle spese documentate e pagate relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nei centri storici (zona A) o in zone di completamento (zona B).

Sono ammessi al beneficio della detrazione al 90% esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata (pareti esterne degli edifici), su balconi o su ornamenti o fregi, inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Sono quindi esclusi dall'incentivo le spese sostenute per la sostituzione di infissi e degli impianti di illuminazione, per la progettazione dei lavori, per perizie e per altre prestazioni professionali.

Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata riguardino interventi misti, cioè finalizzati al recupero o restauro della facciata, ma influenti anche dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (come la posa del cappotto termico esterno con la riqualificazione estetica dell'edificio) il contribuente dovrà richiedere l'assistenza di un tecnico per verificare che i lavori soddisfino i requisiti previsti dal Decreto dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 con riguardo alla trasmittanza termica e il rispetto dei valori limite previsti dalla Tabella 2 del Decreto 26 gennaio 2020 dello Sviluppo Economico.

Per questa tipologia di interventi viene infatti introdotta la procedura di verifica e controllo dell'Enea per le opere di efficientamento energetico.

## **7 BONUS IDRICO**

La Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 61 a 65) introduce un bonus idrico, pari a mille euro, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

## **8 SUPERBONUS 110%**

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 30 giugno 2022 il superbonus del 110% (di cui all'art.119 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34, convertito, con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n.77) da ripartire in cinque rate annuali per le spese sostenute nel 2021 e in quattro rate annuali per quelle sostenute nel 2022.

Per gli interventi effettuati nei condomini viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo alla data del 30 giugno 2022.

## **9 BONUS AREE VERDI E GIARDINI**

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 31.12.2021 il bonus aree verdi e giardini.

Rimangono quindi detraibili (in dieci anni) al 36% e fino ad un ammontare massimo di 5 mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo, le spese documentate per il sostenimento delle seguenti spese: a) sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di copertura a verde e di giardini pensili.

E' possibile anche detrarre la spesa di progettazione e manutenzione di questi interventi.

E' da sottolineare che sono agevolabili solo i giardini relativi ad unità immobiliari ad uso abitativo, mentre sono esclusi gli altri come quelli degli uffici, dei negozi dei ristoranti e dei capannoni.

## **10 BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI**

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 31.12.2021 il bonus per l'acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato, con aumento da 10 mila a 16 mila euro dell'ammontare massimo di spese detraibili.

## **11 ISCRIO (INDENNITA' PER PROFESSIONISTI ISCRITTI GESTIONE SEPARATA)**

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto l'Iscrio (Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa) in via sperimentale per il triennio 2021-2023 a favore dei liberi professionisti con partita iva iscritti alla Gestione Separata Inps.

Per accedere all'indennità i lavoratori interessati dovranno possedere e conservare durante la sua percezione, i seguenti requisiti:

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari del reddito di cittadinanza;
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno anteriore alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro;
- essere in regola con la contribuzione obbligatoria;
- essere titolari di partita iva attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

L'indennità sarà erogata per sei mesi.

La domanda andrà fatta all'Inps, in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno del triennio 2021-2023.

L'entità dell'Isco, che non concorrerà alla formazione del reddito e potrà essere richiesta per una sola volta nel triennio, sarà pari al 25% su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato entro un limite massimo e minimo fissato rispettivamente in 800 e 250 euro mensili.

L'erogazione dell'Isco andrà accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale monitorati dall'Anpal.

## **12 RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

La Legge di Bilancio 2021 ha riaperto i termini per la rivalutazione del costo di acquisto dei terreni e delle quote di partecipazione in società non quotate.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva per tutte le tipologie di beni affrancabili è pari all'11%.

I beni (terreni o partecipazioni) devono essere posseduti al 1° gennaio 2021, non potendo dunque formare oggetto di rivalutazione quelli ceduti prima di tale data e neppure quelli acquistati successivamente, anche se sono pervenuti per effetto di successione o donazione.

Il valore oggetto di affrancamento è quello che risulta da apposita relazione giurata di stima redatta, con riferimento al 1° gennaio 2021, entro il 30 giugno 2021.

L'asseverazione della perizia deve essere fatta presso il Tribunale oppure presso un notaio.

Come nelle precedenti rivalutazioni la possibilità di rideterminare il valore è riservata alle persone fisiche (per attività non in regime di impresa), alle società semplici e agli enti non commerciali.

Possono formare oggetto di rivalutazione anche i diritti edificatori (cubatura).

## **13 ESTEROMETRO E FATTURE DA E VERSO L'ESTERO**

La Legge di Bilancio 2021 abolisce, dal 1° gennaio 2022, il cosiddetto esterometro (una dichiarazione telematica periodica riguardante le cessioni e le prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti in Italia).

Contemporaneamente vengono però introdotti nuovi obblighi in quanto, a partire dal 1° gennaio 2022, le fatture emesse (e ricevute) nei confronti di soggetti non residenti in Italia dovranno essere emesse e registrate in forma elettronica e quindi transitare nel Sistema di Interscambio.

In particolare per quanto riguarda le fatture emesse, la trasmissione mediante il Sistema di Interscambio dovrà essere effettuata entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Per le fatture ricevute da soggetti non residenti in Italia, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricezione del documento comprovante l'operazione, oppure di effettuazione dell'operazione.

## **14 FATTURAZIONE ELETTRONICA: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE**

Dal 1° gennaio 2021, dopo una fase sperimentale facoltativa durata tre mesi, diventano obbligatorie le nuove specifiche tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

Di conseguenza i codici natura N2 (non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile) non potranno più essere utilizzati dal 1° gennaio 2021.

Dal 1° gennaio 2021 il campo "natura operazione" si arricchisce, di conseguenza, di sottocategorie di dettaglio obbligatorie, pena lo scarto del file.

I nuovi codici natura sono i seguenti:

### Operazioni non soggette

- N.2.1 non soggette ad iva in base agli articoli da 7 a 7 septies del Dpr 633/72



- N.2.2 non soggette ad iva- altri casi

#### Operazioni non imponibili

- N.3.1 esportazioni
- N.3.2 cessioni intracomunitarie
- N.3.3 cessioni verso San Marino
- N.3.4 operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
- N.3.5 a seguito di dichiarazioni di intento
- N.3.6 altre operazioni non imponibili

#### Inversione contabile (reverse charge)

- N.6.1 cessioni di rottami e altri materiali di recupero
- N.6.2 cessioni di oro e argento puro
- N.6.3 subappalto nel settore edile
- N.6.4 cessione di fabbricati
- N.6.5 cessione di telefoni cellulari
- N.6.6 cessione di prodotti elettronici
- N.6.7 prestazioni comparto edile e servizi connessi
- N.6.8 operazioni settore energetico
- N.6.9 altri casi di inversione contabile (reverse charge)

**15 INTERESSI LEGALI: 0,05% DAL 01.01.2020**

Dal 1° gennaio 2021 il tasso di interesse legale (ex art.1284 Codice Civile) si riduce dallo 0,05% annuo allo 0,01% annuo.

La riduzione degli interessi legali è stata disposta dal Decreto del Ministero dell'Economia dell'11 dicembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.310 del 15 dicembre 2020.

Il nuovo importo dello 0,01% produce effetti anche sul piano fiscale in quanto si riducono gli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso, mediante il quale è possibile regolarizzare i versamenti omessi, insufficienti o tardivi, beneficiando di una sanzione ridotta. Oltre alla sanzione ridotta, il contribuente deve corrispondere gli interessi moratori calcolati al tasso

legale, che maturano giorno per giorno, nel periodo compreso fra la data in cui doveva essere effettuato l'adempimento e la data di effettivo pagamento.

Poiché il nuovo tasso dello 0,01% vale dal 1° gennaio 2021, in base al meccanismo del pro rata temporis, si applicherà il tasso legale dello 0,50% per il 2015, dello 0,20% per il 2016, dello 0,10% per il 2017, dello 0,30% per il 2018, dello 0,80% per il 2019, dello 0,05% per il 2020 e dello 0,01% per il 2021.

## **16 IMPOSTA DI BOLLO E FATTURE ELETTRONICHE: SOLIDARIETA' PASSIVA**

Il comma 1108 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 interviene in tema di imposta di bollo e fatturazione elettronica disponendo che il cedente (o prestatore) è obbligato in solido al pagamento del bollo sulle fatture elettroniche anche se emesse da terzi per suo conto.

## **17 IMPOSTA DI BOLLO E FATTURE ELETTRONICHE: NUOVE SCADENZE**

Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 sono state variate le scadenze per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio.

La nuova normativa prevede che il pagamento debba essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà essere versato quindi entro il 31 maggio 2021.

Le scadenze ordinarie presentano però una particolarità riguardo al secondo trimestre dell'anno: in questo caso il pagamento andrà effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche nel primo trimestre non superi l'importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre.

Qualora l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri, complessivamente considerato, non superi l'importo di 250 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei

predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre.

## **18 LIMITE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE**

Si ricorda che il Decreto Legge n.124/2019 ha modificato il regime di utilizzo del contante. La normativa attuale prevede che, fino al 31 dicembre 2021, il limite per l'utilizzo del contante sia fissato a 2 mila euro, mentre a partire dal 1° gennaio 2022 il limite scenderà a mille euro.

## **19 PERDITE 2020 SOCIETARIE: RINVIO COPERTURA**

La Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 266) sospende alcune norme del Codice Civile, consentendo di effettuare la copertura delle perdite relative all'esercizio 2020 entro cinque anni, vale a dire fino al bilancio 2025.

La nuova disposizione interviene direttamente sull'articolo 6 del D.L. n.23/2020 (convertito dalla Legge n.40/2020) intitolato: "Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale" che sospendeva alcune disposizioni del Codice Civile fino al 31 dicembre 2020 e lo sostituisce.

In particolare, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli 2446 (commi 2 e 3), 2447, 2482 bis (commi 4,5,6), 2482 ter e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, numero 4) e 2545 duodecies.

Viene previsto quindi che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo del capitale sociale è posticipato al quinto esercizio successivo; in sostanza il normale riferimento all'esercizio successivo a quello nel quale la perdita si è verificata è spostato al 2025, con obbligo per l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio di ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate.

Medesimo discorso nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. L'assemblea dei soci pertanto può deliberare di rinviare tali decisioni fino alla chiusura dell'esercizio 2025: questo significa che fino a tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società.

Resta l'obbligo d'informativa che impone agli amministratori di convocare "senza indugio" l'assemblea per riferire ai soci la situazione.

Nella nota integrativa allegata al bilancio occorrerà poi dare una distinta indicazione delle perdite "sospese" con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Le perdite relative all'esercizio 2020 saranno pertanto "isolate" rispetto alle altre per le quali non opera il differimento.

## **20 DETRAZIONI SPESE VETERINARIE**

La Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 333) modifica l'articolo 15, comma 1, lettera c-bis del D.P.R. n. 917/86 ed innalza a 550,00 euro (rispetto ai precedenti 500,00 euro) la spesa massima detraibile per le spese veterinarie.

A partire dal 1° gennaio 2021 quindi, per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 19% delle spese medesime calcolate nel limite massimo di 550,00 euro e limitatamente alla quota che eccede i 129,11 euro.

Le spese che permettono la detrazione del 19 per cento sono: le prestazioni professionali rese dal veterinario; l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario; l'analisi di laboratorio e gli interventi presso le cliniche veterinarie.

Non spetta la detrazione per gli animali tenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole o destinati alla riproduzione o al consumo alimentare.

## **21 BONUS BEBE'**

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 362) estende la misura agevolativa per i nuovi nati (o adottati) nel 2021.

Per il 2021 il bonus verrà erogato per 12 mensilità, con importo variabile da 80 a 160 euro mensili, in base all'Isee del nucleo familiare.

## 22 BONUS ASILI NIDO

Il bonus asilo nido viene rinnovato nel 2021 (le risorse stanziare sono a regime).

Il bonus, che spetta a fronte dell'effettiva spesa per l'asilo nido per i bambini fino a tre anni, è pari a

- 3.000 euro se Isee non è superiore a 25 mila euro;
- 2.500 euro se l'Isee è compreso tra 25.001 euro e 40 mila euro;
- 1.500 euro se l'Isee è superiore a 40 mila euro.

## 23 IVA 10% SU CIBO PER ASPORTO O PER CONSEGNA A DOMICILIO

La legge di bilancio 2021 prevede l'aliquota al 10% per le cessioni di piatti pronti e di pasti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

Premesso che l'attività di somministrazione realizzata dai ristoranti nei propri locali e con l'intervento di apposito servizio ai tavoli è qualificabile quale prestazione di servizio ed è tassata al 10% in base al numero 121 della tabella A, parte III, del Dpr n.633/72, la Legge di Bilancio 2021 interviene interpretando la nozione di "preparazioni alimentari" (soggette ad iva 10%) di cui al n.80 della tabella A, parte III, del Dpr n.633/72 nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano essi cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

## 24 CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

La Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 1051 a 1063) prevede l'estensione fino al 31 dicembre 2022 dei crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (esclusi immobili e autovetture) modificandone anche la disciplina.

I crediti d'imposta riguardano le seguenti casistiche:

- beni materiali "non industria 4.0" (senza le caratteristiche dell'allegato A della Legge n.232/2016) effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 (con coda al 30

giugno 2022 per “prenotazioni”, cioè ordini e acconti del 20% entro il 31.12.2021): credito d’imposta del 10% sul costo di acquisto calcolato su un massimo di 2 milioni di euro;

- beni materiali “non industria 4.0” (senza le caratteristiche dell’allegato A della Legge n.232/2016) effettuati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (con coda al 30 giugno 2023 per “prenotazioni”, cioè ordini e acconti del 20% entro il 31.12.2022): credito d’imposta del 6% sul costo di acquisto calcolato su un massimo di 2 milioni di euro;
- beni materiali “industria 4.0” effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 (con coda al 30 giugno 2022 per “prenotazioni”, cioè ordini e acconti del 20% entro il 31.12.2021): credito d’imposta del 50% sul costo di acquisto fino a 2,5 milioni di euro, del 30% tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e del 10% tra i 10 e i 20 milioni di euro;
- beni materiali “industria 4.0” effettuati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (con coda al 30 giugno 2023 per “prenotazioni”, cioè ordini e acconti del 20% entro il 31.12.2022): credito d’imposta del 40% sul costo di acquisto fino a 2,5 milioni di euro, del 20% tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e del 10% tra i 10 e i 20 milioni di euro;
- software “industria 4.0” (con le caratteristiche dell’allegato B della Legge n.232/2016) effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022 (con coda al 30 giugno 2023 per “prenotazioni”, cioè ordini e acconti del 20% entro il 31.12.2022): credito d’imposta del 20% su un costo massimo di un milione di euro.

Il credito d’imposta è compensabile con modello F24 in tre quote annuali di uguale importo a partire dall’anno di entrata in funzione o, per i beni “4.0”, da quello di interconnessione.

Per i crediti derivanti da beni materiali “non industria 4.0” i contribuenti con compensi inferiori a 5 milioni di euro possono effettuare la compensazione in unica soluzione.

Mentre le imprese possono fruire di tutti i crediti d’imposta sopracitati i professionisti possono fruire solo delle prime due tipologie di credito d’imposta indicati, vale a dire beni materiali “non industria 4.0” effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022.

Come per i crediti d’imposta del 2020 anche per quelli nuovi, ai fini dei successivi controlli dell’amministrazione finanziaria, le fatture relative all’acquisto dei beni agevolati devono contenere l’esplicito riferimento alla normativa agevolativa.

Ad esempio:” bene strumentale al quale spetta il credito d’imposta dell’articolo 1, commi da 1051 a 1063 della Legge n.178/2020”.

## **25 OPERATORI SANITARI E FATTURAZIONE ELETTRONICA**

La Legge di Bilancio 2021 modifica l'articolo 10 bis del Decreto Legge n.119/2018 e proroga di un anno (e quindi al 31.12.2021) il divieto di emissione della fattura elettronica per i medici, per gli odontoiatri e per gli operatori sanitari che sono obbligati all'invio dei dati al Sistema di tessera sanitaria.

## **26 LOCAZIONI BREVI: LIMITE QUATTRO APPARTAMENTI**

L'articolo 1, comma 595, della Legge n.178 del 30 dicembre 2020 ha introdotto una nuova norma che prevede l'applicabilità del regime fiscale delle locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta.

La nuova normativa prevede inoltre che l'attività di locazione di immobili di durata non superiore a trenta giorni, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del Codice Civile, quando il numero degli appartamenti resi disponibili per le locazioni è superiore a quattro.

Tali novità si applicano anche ai contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

## **27 CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO- COVID 19**

La Legge di Bilancio 2021 introduce (con i commi 1098 e 1099 dell'articolo 1) una norma che limita l'operatività del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, e non più fino al 31 dicembre 2021.

Per utilizzare in compensazione il credito d'imposta, mediante modello F24, ci sarà tempo quindi solo fino al 30 giugno 2021.